

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1821/97 della Commissione, del 22 settembre 1997, che stabilisce la quantità di taluni prodotti del settore delle uova e del pollame disponibile nel corso del quarto trimestre 1997 nel quadro del regolamento (CE) n. 1866/95 1
- Regolamento (CE) n. 1822/97 della Commissione, del 22 settembre 1997, che stabilisce la quantità di taluni prodotti del settore del pollame disponibile nel corso del quarto trimestre 1997 nel quadro del regolamento (CE) n. 2497/96 3
- Regolamento (CE) n. 1823/97 della Commissione, del 22 settembre 1997, relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare 5
- * Regolamento (CE) n. 1824/97 della Commissione, del 22 settembre 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 2315/76 relativo alla vendita di burro d'ammasso pubblico 8
- * Regolamento (CE) n. 1825/97 della Commissione, del 22 settembre 1997, recante modifica di alcuni importi relativi al settore della frutta a guscio e delle carrube, fissati in ecu dal regolamento (CEE) n. 790/89 del Consiglio, in seguito alla modifica dei tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune, nonché modifica del regolamento (CE) n. 1363/95 9
- * Regolamento (CE) n. 1826/97 della Commissione, del 22 settembre 1997, che adatta i codici della nomenclatura combinata di taluni prodotti che figurano all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1577/96 del Consiglio che istituisce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella 11
- * Regolamento (CE) n. 1827/97 della Commissione, del 22 settembre 1997, relativo alla vendita, nell'ambito della procedura fissata dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'approvvigionamento delle isole Canarie e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 483/97 12

Regolamento (CE) n. 1828/97 della Commissione, del 22 settembre 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	19
Regolamento (CE) n. 1829/97 della Commissione, del 22 settembre 1997, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce l'importo dell'anticipo dell'aiuto	21

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

97/626/CE, Euratom:

- * **Decisione n. 1/97 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Ungheria, dall'altro, del 4 agosto 1997, relativa all'adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione dell'Ungheria a programmi comunitari nei settori della formazione, della gioventù e dell'istruzione** 23

97/627/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 15 settembre 1997, che nomina un membro supplente del Comitato delle regioni** 27

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione doganale in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia 28

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1821/97 DELLA COMMISSIONE
del 22 settembre 1997**

che stabilisce la quantità di taluni prodotti del settore delle uova e del pollame disponibile nel corso del quarto trimestre 1997 nel quadro del regolamento (CE) n. 1866/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1866/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore delle uova e del pollame del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità, da una parte, e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia dall'altra⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1514/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che, per garantire la ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno aggiungere ai quantitativi disponibili per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1997 i quantitativi riportati del periodo intercorrente tra il 1° luglio o e il 30 settembre 1997,

Articolo 1

Per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1997, la quantità disponibile in virtù del regolamento (CE) n. 1866/95 è indicata in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 179 del 29. 7. 1995, pag. 26.

⁽²⁾ GU L 204 del 31. 7. 1997, pag. 16.

ALLEGATO

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 1997
50	275
60	275
70	275
75	55

REGOLAMENTO (CE) N. 1822/97 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 1997

che stabilisce la quantità di taluni prodotti del settore del pollame disponibile nel corso del quarto trimestre 1997 nel quadro del regolamento (CE) n. 2497/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2497/96 della Commissione, del 18 dicembre 1996, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regime previsto dall'accordo di associazione e dall'accordo interinale tra la Comunità europea e Israele⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1514/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che, per garantire la ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno aggiungere ai quantitativi disponibili per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1997 i quantitativi riportati del periodo intercorrente tra il 1° luglio e il 30 settembre 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1997, la quantità disponibile in virtù del regolamento (CE) n. 2497/96 è indicata in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 338 del 28. 12. 1996, pag. 48.⁽²⁾ GU L 204 del 31. 7. 1997, pag. 16.

ALLEGATO

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 1997
I1	2 408

REGOLAMENTO (CE) N. 1823/97 DELLA COMMISSIONE
del 22 settembre 1997
relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24 paragrafo 1, lettera b),

considerando che il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato cereali ad una serie di beneficiari;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91⁽³⁾;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 1997.

che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azione n. (1):** 1865/94.
2. **Programma:** 1994.
3. **Beneficiario (2):** Honduras.
4. **Rappresentante del beneficiario:** Ministro de la Secretaría Técnica y de Cooperación Intern. (Setco), Dr Guillermo Molica Chocano, Edificio Plaza Flores, Av. de la Paz, Tegucigalpa, Honduras, Tel.: (504-37) 6616; fax: 8587.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Honduras.
6. **Prodotto da mobilitare:** riso lavorato (codice prodotto 1006 30 92 9900 o 1006 30 94 9900 o 1006 30 96 9900 o 1006 30 98 9900).
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (4):** GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II.A.1.f].
8. **Quantitativo globale (t):** 397.
9. **Numero di lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (5) (6):** GU C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 [1.0 A 1.a) 2.a) e B.6] GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (II.A.3).
Lingua da utilizzare per la marcatura: spagnolo.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso destinazione.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** Almacenes de Depósito SA (Aldesa), San Pedro Sula, Cortés, frente a Unitec, Honduras CA
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco:** dal 27. 10 al 9. 11. 1997.
18. **Data limite per la fornitura:** 7. 12. 1997.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 7. 10. 1997 [ore 12 (ore di Bruxelles)].
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 21. 10 1997, [ore 12 (ora di Bruxelles)];
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 10 al 23. 11. 1997;
 - c) data limite per la fornitura: 21. 12. 1997.
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara (1):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles, telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente).
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4):** restituzione applicabile il 30. 9. 1997, fissata dal regolamento (CE) n. 1699/97 (GU L 239 del 30. 8. 1997, pag. 24).

Note

- (1) Il numero dell'azione è da citare in tutta la corrispondenza.
- (2) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (4) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
- L'importo della restituzione è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione. Non si applicano a tale importo le disposizioni di cui agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96 (GU L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22).
- (5) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:
- certificato fitosanitario,
 - certificato di fumigazione.
- (6) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (7) In deroga al disposto della GU C 114, il testo del punto II.A.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1824/97 DELLA COMMISSIONE
del 22 settembre 1997
che modifica il regolamento (CEE) n. 2315/76 relativo alla vendita di burro
d'ammasso pubblico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2315/76 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2080/96⁽⁴⁾, ha previsto all'articolo 1 che il prodotto messo in vendita deve essere stato immagazzinato dall'organismo d'intervento anteriormente al 1° novembre 1993;

considerando che, tenuto conto dell'evoluzione delle giacenze e delle richieste di burro provenienti dal mercato, è opportuno estendere tali vendite al burro immagazzinato anteriormente al 1° luglio 1996;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/76, la data del 1° novembre 1993 è sostituita dalla data del 1° luglio 1996.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 261 del 25. 9. 1976, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 279 del 31. 10. 1996, pag. 15.

REGOLAMENTO (CE) N. 1825/97 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 1997

recante modifica di alcuni importi relativi al settore della frutta a guscio e delle carrube, fissati in ecu dal regolamento (CEE) n. 790/89 del Consiglio, in seguito alla modifica dei tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune, nonché modifica del regolamento (CE) n. 1363/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che a norma dell'articolo 14 ter, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95⁽⁴⁾, gli Stati membri concedono, a determinate condizioni, un aiuto supplementare forfettario per la costituzione di organizzazioni di produttori nel settore della frutta a guscio e delle carrube; che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 790/89 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95, ha fissato l'importo del suddetto aiuto in 60, 70 o 75 ECU/t, a seconda dei casi; che in virtù dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1363/95, con efficacia al 1° gennaio 1996, data che costituisce il primo fatto generatore successivo al 1° febbraio 1995, quando cioè è stato soppresso il coefficiente correttore dei tassi di conversione agricoli, gli importi in esame sono stati portati rispettivamente a 72,45, 84,53 e 90,56 ECU/t;

considerando che, in applicazione dell'articolo 14 ter, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72 fino al 31 dicembre 1993 e dell'articolo 36, paragrafo 2 dello stesso regolamento a partire dal 1° gennaio 1994, il finanziamento comunitario dell'aiuto supplementare forfettario nel quadro del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) è di competenza esclusiva del FEAOG, sezione orientamento;

considerando che da quanto precede, nonché dal disposto dell'articolo 3, paragrafo 2 della versione del 31 gennaio 1995 e dell'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3813/92, si desume che il tasso di conversione agricolo da applicare per la conversione in moneta nazionale degli importi in ecu sopra citati, per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995 corrispondeva al tasso contabile

del 1° gennaio dell'anno di adozione della decisione relativa all'erogazione dell'aiuto;

considerando che la suddetta situazione, nonché la rivalutazione del franco francese negli anni 1993 e 1994, ha determinato, nel corso del periodo considerato, ossia dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995, una riduzione del tasso di conversione applicabile in precedenza in Francia;

considerando che in applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3813/92, la Francia ha chiesto che siano aumentati gli importi suddetti di 60,70 e 75 ECU/t per gli anni 1993, 1994 e 1995; che è opportuno accogliere favorevolmente tale domanda; che tuttavia, per una corretta gestione economica del settore e tenendo conto del periodo a cui si riferisce l'aumento, è tuttavia opportuno dare agli Stati membri la facoltà di applicarlo;

considerando che, nell'adottare le misure in virtù dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3813/92, la Commissione segue la procedura ivi prevista all'articolo 12; che di conseguenza si applica la procedura indicata all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽⁶⁾;

considerando che il disposto dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 si applica esclusivamente ai prezzi e agli importi in ecu al cui controvalore in moneta nazionale si applicava, alla data del 31 gennaio 1995, il coefficiente correttore dei tassi di conversione agricoli; che gli importi indicati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 790/89 non rientrano in quest'ipotesi; che pertanto gli importi suddetti sono stati erroneamente modificati dall'articolo 5 punto 1 del regolamento (CE) n. 1363/95; che è quindi necessario abrogare tale disposizione; che, nel rispetto dei diritti acquisiti, tale abrogazione non riguarda gli aiuti la cui concessione è stata decisa anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che è necessario che il presente regolamento entri in vigore quanto prima per evitare la concessione abusiva di un aiuto erroneamente elevato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

⁽¹⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽²⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽³⁾ GU L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.⁽⁵⁾ GU L 85 del 30. 3. 1989, pag. 6.⁽⁶⁾ GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai fini della concessione dell'aiuto forfettario supplementare di cui all'articolo 14 ter, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, gli importi di 72,45, 84,53 e 90,56 ECU/t indicati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 790/89 sono sostituiti rispettivamente dagli importi 72,06, 84,07 e 90,07 ECU/t per gli aiuti la cui concessione sia decisa dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

2. All'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1363/95, il punto 1 è abrogato.

Articolo 2

Per la concessione dell'aiuto suddetto per gli anni 1993, 1994 o 1995, gli Stati membri hanno la facoltà di sostituire i suddetti importi rispettivamente con i seguenti:

- 71,07, 82,91 e 88,84 ECU/t per gli aiuti la cui concessione è stata decisa nel 1993, e
- 72,06, 84,07 e 90,07 ECU/t per gli aiuti la cui concessione è stata decisa nel 1994 o nel 1995.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1826/97 DELLA COMMISSIONE
del 22 settembre 1997

che adatta i codici della nomenclatura combinata di taluni prodotti che figurano all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1577/96 del Consiglio che istituisce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CE) n. 1734/96 della Commissione, del 9 settembre 1996, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽³⁾, ha introdotto una serie di modifiche della nomenclatura nel settore dei legumi; che è opportuno adattare il regolamento (CE) n. 1577/96 del Consiglio ⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto dei cereali, dei grassi e dei foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1577/96 le lettere a) e b) sono sostituite dal seguente testo:

- a) lenticchie diverse da quelle destinate alla semina del codice NC ex 0713 40 00;
- b) ceci diversi da quelli destinati alla semina del codice NC ex 0713 20 00*.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 34 del 9. 2. 1979, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU L 238 del 19. 9. 1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 206 del 30. 7. 1996, pag. 4.

REGOLAMENTO (CE) N. 1827/97 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 1997

relativo alla vendita, nell'ambito della procedura fissata dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'approvvigionamento delle isole Canarie e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 483/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 del Consiglio⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che taluni organismi d'intervento detengono scorte considerevoli di carni bovine acquistate in regime d'intervento; che, a motivo degli elevati costi connessi, è opportuno evitare il prolungamento del periodo di ammasso;

considerando che il regolamento (CE) n. 1264/97 della Commissione, del 1° luglio 1997, che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti del settore delle carni bovine⁽⁵⁾, stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento relativo alle carni bovine congelate per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998; che, sulla scorta del tradizionale andamento degli scambi, è opportuno svincolare alcuni quantitativi di carni bovine d'intervento, ai fini dell'approvvigionamento delle isole Canarie in tale periodo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 608/96⁽⁷⁾, ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento;

considerando che, allo scopo di assicurare una procedura di gara regolare ed uniforme, delle misure dovrebbero essere adottate oltre a quelle indicate nel regolamento

(CEE) n. 2173/79 della Commissione⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95⁽⁹⁾;

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione, del 16 novembre 1994, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli⁽¹⁰⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2883/94⁽¹¹⁾, prevede l'utilizzazione di certificati di aiuto rilasciati dalle competenti autorità spagnole ai fini dell'approvvigionamento in provenienza dalla Comunità; che per un migliore funzionamento del regime suddetto occorre prevedere alcune deroghe al regolamento (CE) n. 2790/94, in particolare per quanto riguarda la domanda e il rilascio dei certificati di aiuto;

considerando che è opportuno effettuare tale vendita, in conformità dei regolamenti (CEE) n. 2539/84, (CEE) n. 3002/92⁽¹²⁾ della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96⁽¹³⁾, e (CE) n. 2790/94, prevedendo inoltre talune deroghe a motivo, in particolare, della destinazione dei prodotti in causa;

considerando che è opportuno disporre il deposito di una cauzione, al fine di garantire l'arrivo delle carni bovine alla destinazione prevista;

considerando che è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 483/97 della Commissione⁽¹⁴⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita di circa:
 - 36 t di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento spagnolo;
 - 359 t di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento danese;

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50.

⁽³⁾ GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 174 del 2. 7. 1997, pag. 21.

⁽⁶⁾ GU L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.

⁽⁷⁾ GU L 86 del 4. 4. 1996, pag. 30.

⁽⁸⁾ GU L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

⁽⁹⁾ GU L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39.

⁽¹⁰⁾ GU L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.

⁽¹¹⁾ GU L 304 del 29. 11. 1994, pag. 18.

⁽¹²⁾ GU L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

⁽¹³⁾ GU L 104 del 27. 4. 1996, pag. 13.

⁽¹⁴⁾ GU L 75 del 15. 3. 1997, pag. 29.

- 1 000 t di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento francese;
- 1 000 t di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento irlandese;
- 500 t di carni bovine con osso detenute dall'organismo d'intervento austriaco;
- 200 t di carni bovine con osso detenute dall'organismo d'intervento belga;
- 1 000 t di carni bovine con osso detenute dall'organismo d'intervento danese;
- 500 t di carni bovine con osso detenute dall'organismo d'intervento tedesco;
- 1 000 t di carni bovine con osso detenute dall'organismo d'intervento spagnolo;
- 800 t di carni bovine con osso detenute dall'organismo d'intervento francese;
- 500 t di carni bovine con osso detenute dall'organismo d'intervento irlandese;
- 100 t di carni bovine con osso detenute dall'organismo d'intervento italiano;
- 500 t di carni bovine con osso detenute dall'organismo d'intervento olandese;
- 800 t di carni bovine con osso detenute dall'organismo d'intervento portoghese;
- 40 t di carni bovine con osso detenute dall'organismo d'intervento svedese.

2. Le carni vendute devono essere consegnate alle isole Canarie ai sensi del regolamento (CE) n. 1264/97.

3. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita avviene conformemente ai regolamenti (CEE) n. 2539/84, (CEE) n. 3002/92 e (CE) n. 2790/94.

4. Le qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.

5. Nell'ambito di ciascun gruppo di prodotti gli organismi d'intervento procedono innanzitutto alla vendita dei prodotti immagazzinati da più tempo.

Gli interessati possono procurarsi le informazioni relative ai quantitativi e all'ubicazione dei prodotti immagazzinati rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

6. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 30 settembre 1997.

7. In deroga a quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'offerta deve venir presentata dall'organismo d'intervento interessato in plico chiuso sul quale figuri il riferimento al regolamento di cui trattasi. Il plico chiuso non deve essere aperto dall'orga-

nismo d'intervento prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo 6.

Articolo 2

1. L'offerta o la domanda di acquisto è presentata da un operatore iscritto nel registro di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2790/94 o da un operatore che abbia ricevuto dal primo delega scritta ad agire per suo conto.

2. Dopo aver ricevuto un'offerta o una domanda di acquisto l'organismo d'intervento procede alla conclusione del contratto soltanto dopo aver verificato, presso gli organismi competenti spagnoli di cui all'allegato III, che sia disponibile un quantitativo corrispondente nei limiti del bilancio previsionale di approvvigionamento.

3. L'organismo spagnolo riserva contemporaneamente al richiedente il quantitativo richiesto fino al ricevimento della relativa domanda di certificato di aiuto. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2790/94, la domanda di certificato deve essere accompagnata esclusivamente dall'originale della fattura di acquisto emessa dall'organismo d'intervento venditore o di una copia autenticata della stessa.

La domanda di certificato di aiuto dev'essere presentata entro sette giorni lavorativi dalla data di emissione della fattura di acquisto.

4. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2790/94, le carni vendute nel quadro del presente regolamento non potranno beneficiare dell'aiuto.

5. In deroga all'articolo 3, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CE) n. 2790/94, la domanda di certificato di aiuto e il certificato stesso recano, nella casella 24, la dicitura «certificato di aiuto da utilizzare nelle isole Canarie — senza aiuto».

Articolo 3

In deroga alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2539/84, le domande d'acquisto possono essere presentate a partire dal decimo giorno lavorativo dopo la data indicata all'articolo 1, paragrafo 6.

Articolo 4

L'importo della cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è fissato a:

- 3 000 ECU/t per le carni bovine disossate (esclusi i filetti);
- 6 300 ECU/t per i filetti;
- 1 850 ECU/t per le carni bovine con osso.

La consegna dei prodotti nelle isole Canarie entro il 30 giugno 1998 costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione⁽¹⁾. La prova che tale esigenza è stata rispettata dev'essere fornita entro due mesi dall'espletamento presso le autorità competenti delle isole Canarie delle formalità relative alla consegna in questione.

Articolo 5

Nell'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3002/92 e nell'esemplare di controllo T5 è riportata la seguente dicitura:

Carne de intervención destinada a las islas Canarias — Sin ayuda [Reglamento (CE) n° 1827/97]

Interventionskød til De Kanariske Øer — uden støtte (forordning (EF) nr. 1827/97)

Interventionsfleisch für die Kanarischen Inseln — ohne Beihilfe (Verordnung (EG) Nr. 1827/97)

Κρέας από την παρέμβαση για τις Καναρίους Νήσους — χωρίς ενισχύσεις [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1827/97]

Intervention meat for the Canary Islands — without the payment of aid (Regulation (EC) No 1827/97)

Viandes d'intervention destinées aux îles Canaries — Sans aide [règlement (CE) n° 1827/97]

Carni in regime d'intervento destinate alle isole Canarie — senza aiuto [regolamento (CE) n. 1827/97]

Interventievlees voor de Canarische Eilanden — zonder steun (Verordening (EG) nr. 1827/97)

Carne de intervenção destinada às ilhas Canárias — sem ajuda [Regulamento (CE) n° 1827/97]

Kanariansaarille osoitettu interventiolihä — ilman tukea (Asetus (EY) N:o 1827/97)

Interventionskött för Kanarieöarna — utan bidrag (Förordning (EG) nr 1827/97).

Articolo 6

Il regolamento (CE) n. 483/97 è abrogato.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I —
ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

Estado miembro	Productos	Cantidad aproximada (toneladas)	Precio mínimo expresado en ecus por tonelada (1)
Medlemsstat	Produkter	Tilnærmet mængde (tons)	Mindstepriser i ECU/ton (1)
Mitgliedstaat	Erzeugnisse	Ungefähre Mengen (Tonnen)	Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/Tonne (1)
Κράτος μέλος	Προϊόντα	Κατά προσέγγιση ποσότητα (τόνοι)	Ελάχιστες τιμές πώλησης εκφραζόμενες σε Ecu ανά τόνο (1)
Member State	Products	Approximate quantity (tonnes)	Minimum prices expressed in ECU per tonne (1)
État membre	Produits	Quantité approximative (tonnes)	Prix minimaux exprimés en écus par tonne (1)
Stato membro	Prodotti	Quantità approssimativa (tonnellate)	Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata (1)
Lidstaat	Producten	Hoeveelheid bij benadering (ton)	Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton (1)
Estado-membro	Produtos	Quantidade aproximada (toneladas)	Preço mínimo expresso em ecus por tonelada (1)
Jäsenvaltio	Tuotteet	Arvioitu määrä (tonneina)	Alimmat hinnat ecuna tonnilta (1)
Medlemsstat	Produkter	Ungefärlig kvantitet (ton)	Lägsta priser i ecu per ton (1)

a) Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Οπίσθια τέταρτα με κόκαλα — Boneless beef — Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött

DANMARK	— Klump (Int 12)	63	1 100
	— Inderlår (Int 13)	86	1 400
	— Yderlår (Int 14)	77	1 300
	— Mørbrad (Int 15)	23	4 700
	— Tyksteg (Int 58)	58	1 100
	— Striploin (Int 17)	52	2 000
ESPAÑA	— Babilla (Int 12)	5	1 100
	— Tapa (Int 13)	6	1 400
	— Contratapa (Int 14)	10	1 300
	— Solomillo (Int 15)	3	4 700
	— Cadera (Int 16)	7	1 100
	— Lomo (Int 17)	5	2 000
FRANCE	— Tranche grasse (Int 12)	100	1 100
	— Tranche (Int 13)	100	1 400
	— Semelle (Int 14)	100	1 300
	— Filet (Int 15)	400	4 700
	— Rumsteak (Int 16)	100	1 100
	— Faux-filet (Int 17)	200	2 000
IRELAND	— Thick flank (Int 12)	100	1 100
	— Topside (Int 13)	100	1 400
	— Silverside (Int 14)	100	1 300
	— Fillet (Int 15)	400	4 700
	— Rump (Int 16)	100	1 100
	— Striploin (Int 17)	200	2 000

b) Cuartos traseros con hueso — Bagfjerdinger, ikke udbenet — Hinterviertel mit Knochen — Εμπρόσθια τέταρτα με κόκαλα — Bone-in hindquarters — Quartiers arrière avec os — Quarti posteriori non disossati — Achtervoeten met been — Quartos traseiros com osso — Luullinen takaneljännes — Bakkvartsparter med ben

BELGIQUE/ BELGIË	— Quartiers arrière/ Achtervoeten	200	950
DEUTSCHLAND	— Hinterviertel	500	950
DANMARK	— Bagfjerdinger	1 000	950
ESPAÑA	— Cuartos traseros	1 000	950
FRANCE	— Quartiers arrière	800	950
IRELAND	— Hindquarters	500	950
ITALIA	— Quarti posteriori	100	950
NEDERLAND	— Achtervoeten	500	950
ÖSTERREICH	— Hinterviertel	500	950
PORTUGAL	— Quartos traseiros	800	950
SVERIGE	— Bakkvartsparter	40	950

-
- (¹) Estos precios se entienden peso neto de acuerdo con las disposiciones del apartado 1 del artículo 17 del Reglamento (CEE) n° 2173/79.
- (¹) Disse priser gælder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79.
- (¹) Diese Preise gelten netto gemäß den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.
- (¹) Οι τιμές αυτές εφαρμόζονται επί του καθαρού βάρους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.
- (¹) These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79.
- (¹) Ces prix s'entendent poids net conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79.
- (¹) Il prezzo si intende peso netto in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79.
- (¹) Deze prijzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.
- (¹) Estes preços aplicam-se a peso líquido, conforme o disposto no n° 1 do artigo 17º do Regulamento (CEE) n° 2173/79.
- (¹) Asetuksen (ETY) N:o 2173/79 17 artiklan 1 kohdan mukaiset nettopainohinnat.
- (¹) Dessa priser gäller nettovikt enligt bestämmelser i artikel 17.1 i förordning (EEG) nr 2173/79.
-

*ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II*

**Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —
Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Adresses
of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli
organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de
intervenção — Interventioelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser**

BELGIQUE/BELGIË:

Bureau d'intervention et de restitution belge
Rue de Trèves 82
B-1040 Bruxelles
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
Trierstraat 82
B-1040 Brussel
Téléphone: (32 2) 287 24 11; télex: BIRB. BRUB/24076-65567; télécopieur: (32 2) 230 2533/280 03 07

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Postfach 180203, D-60083 Frankfurt am Main
Adickesallee 40
D-60322 Frankfurt am Main
Tel.: (49) 69 1564-704/755; Telex: 411727; Telefax: (49) 69 15 64-790/791

DANMARK:

Landbrugs- og Fiskeriministeriet
EU-direktoratet
Kampmannsgade 3
DK-1780 København V
Tlf. (45) 33 92 70 00; telex 151317 DK; fax (45) 33 92 69 48, (45) 33 92 69 23

ESPAÑA:

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)
Beneficencia, 8
E-28005 Madrid
Teléfono: (91) 347 65 00, 347 63 10; télex: FEGA 23427 E, FEGA 41818 E; fax: (91) 521 98 32, 522 43 87

FRANCE:

OFIVAL
80, avenue des Terroirs-de-France
F-75607 Paris Cedex 12
Téléphone: (33 1) 44 68 50 00; télex: 215330; télécopieur: (33 1) 44 68 52 33

ITALIA:

AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo)
Via Palestro 81
I-00185 Roma
Tel. 49 49 91; telex 61 30 03; telefax: 445 39 40/445 19 58

IRELAND:

Department of Agriculture, Food and Forestry
Agriculture House
Kildare Street
IRL-Dublin 2
Tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and 3806
Telex 93292 and 93607, telefax (01) 661 62 63, (01) 678 52 14 and (01) 662 01 98

NEDERLAND:

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau
p/a LASER, Zuidoost
Slachthuisstraat 71
Postbus 965
6040 AZ Roermond
Tel. (31-475) 35 54 44; telex 56396 VIBNL; fax (31-475) 31 89 39.

ÖSTERREICH:

AMA-Agrarmarkt Austria
Dresdner Straße 70
A-1201 Wien
Tel.: (0222) 33 15 12 20; Telefax: (0222) 33 15 1297

PORTUGAL:

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola
Rua Fernando Curado Ribeiro, n.º 4-G
P-1600 Lisboa
Tel.: (351-1) 751 85 00; telefax: (351-1) 751 86 15;

SVERIGE:

Statens jordbruksverk — Swedish Board of Agriculture
Vallgatan 8
S-551 82 Jönköping
Tfn (46-36) 15 50 00; telex 70991 SJV-S; fax (46-36) 19 05 46

*ANEXO III — BILAG III — ANHANG III — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ — ANNEX III —
ANNEXE III — ALLEGATO III — BIJLAGE III — ANEXO III — LIITE III — BILAGA III*

Organismos españoles a que se refiere el apartado 2 del artículo 2 — De i artikel 2, stk. 2, omhandlede spanske organer — Die in Artikel 2 Absatz 2 genannten spanischen Stellen — Οι ισπανικοί οργανισμοί που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 — The Spanish agencies referred to in Article 2 (2) — Les organismes espagnols visés à l'article 2 paragraphe 2 — Organismi spagnoli di cui all'articolo 2, paragrafo 2 — In artikel 2, lid 2, bedoelde Spaanse instanties — Organismos espanhóis referidos no n.º 2 do artigo 2.º — 2 artiklan 2 kohdan tarkoittama espanjalainen toimielin — De i artikel 2.2 avsedda spanska organen

— Dirección Territorial de Comercio en Las Palmas

José Frachy Roca, 5
E-35007
Las Palmas de Gran Canaria
[Teléfono: (28) 26 14 11 y (28) 26 21 36; fax: (28) 27 89 75]

— Dirección Territorial de Comercio en Santa Cruz de Tenerife

Pilar, 1
E-38002
Santa Cruz de Tenerife
[Teléfono: (22) 24 14 80 y (22) 24 13 79; fax: (22) 24 42 61]

REGOLAMENTO (CE) N. 1828/97 DELLA COMMISSIONE**del 22 settembre 1997****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i

valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 settembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 settembre 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
ex 0707 00 25	060	81,7
	999	81,7
0709 90 79	052	90,9
	999	90,9
0805 30 30	388	52,2
	524	55,7
	528	58,3
	999	55,4
0806 10 40	052	82,1
	064	42,1
	400	191,4
	999	105,2
0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	064	51,0
	388	102,1
	400	52,9
	512	50,7
	528	47,2
	804	80,4
	999	64,1
0808 20 57	052	93,6
	388	38,9
	999	66,3
0809 30 41, 0809 30 49	052	185,2
	066	43,4
	400	106,8
	624	180,5
	999	129,0
0809 40 30	052	57,9
	064	54,5
	066	55,5
	068	30,4
	400	109,7
	624	146,5
	999	75,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1829/97 DELLA COMMISSIONE**del 22 settembre 1997****che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce l'importo dell'anticipo dell'aiuto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1584/96⁽³⁾, in particolare gli articoli 3, 4 e 5,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato; che tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1740/97⁽⁵⁾; che, qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1554/95, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza effettiva del mercato, appaiano le più favorevoli; che per tale determinazione si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee per un prodotto reso cif per un porto dell'Europa del Nord, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale; che tuttavia sono previsti degli adattamenti

a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni; che tali adattamenti sono fissati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1201/89;

considerando che l'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato dal presente regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, l'importo dell'acconto è pari al prezzo di obiettivo ridotto del prezzo del mercato mondiale, nonché di una riduzione calcolata in base alla formula applicabile in caso di superamento del quantitativo massimo garantito, ma tenendo conto della produzione stimata del cotone non sgranato, maggiorata del 15 %; che il regolamento (CE) n. 1670/97 della Commissione⁽⁶⁾ ha fissato il livello della produzione stimata per la campagna 1997/1998; che l'applicazione di tale metodo induce a stabilire al livello sotto indicato l'importo dell'acconto per Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, è fissato a 38,521 ECU/100 kg.
2. L'importo dell'acconto sull'aiuto, di cui all'articolo 5 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, è pari a:
 - 28,873 ECU/kg per la Spagna,
 - 34,932 ECU/kg per la Grecia,
 - 67,779 ECU/kg per gli altri Stati membri.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 settembre 1997.

⁽¹⁾ GU L 148 del 30. 6. 1995, pag. 45.

⁽²⁾ GU L 148 del 30. 6. 1995, pag. 48.

⁽³⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 123 del 4. 5. 1989, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU L 244 del 6. 9. 1997, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 237 del 28. 8. 1997, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE N. 1/97 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE

tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Ungheria, dall'altro

del 4 agosto 1997

relativa all'adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione dell'Ungheria a programmi comunitari nei settori della formazione, della gioventù e dell'istruzione

(97/626/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati Membri, da un lato, e la Repubblica d'Ungheria, dall'altro⁽¹⁾,

visto il protocollo addizionale all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la repubblica d'Ungheria, dall'altro, relativo alla partecipazione dell'Ungheria ai programmi comunitari⁽²⁾, in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando che, a norma dell'articolo 1 del suddetto protocollo addizionale, l'Ungheria può partecipare ai programmi quadro, ai programmi specifici, ai progetti o alle altre azioni della Comunità, in particolare nei settori della formazione, della gioventù e dell'istruzione;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del suddetto protocollo addizionale, il Consiglio di associazione decide le condizioni e le modalità della partecipazione dell'Ungheria alle attività di cui all'articolo 1,

DECIDE:

Articolo 1

L'Ungheria partecipa ai programmi della Comunità europea «Leonardo da Vinci», «Gioventù per l'Europa» e

«Socrates», secondo le condizioni e le modalità definite negli allegati I e II che fanno parte integrante della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica per la durata dei programmi «Leonardo da Vinci», «Gioventù per l'Europa» e «Socrates».

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 4 agosto 1997.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

L. KOVÁCS

⁽¹⁾ GU L 347 del 31. 12. 1993, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 317 del 30. 12. 1995, pag. 30.

ALLEGATO I

CONDIZIONI E MODALITÀ DELLA PARTECIPAZIONE DELL'UNGHERIA AI PROGRAMMI «LEONARDO DA VINCI», «GIOVENTÙ PER L'EUROPA» E «SOCRATES».

1. L'Ungheria partecipa a tutte le azioni che rientrano nel quadro dei programmi «Leonardo da Vinci», «Gioventù per l'Europa» e «Socrates» (in prosieguo denominati «i programmi») nel rispetto, fatte salve disposizioni contrarie della presente decisione, degli obiettivi, dei criteri, delle procedure e dei termini definiti dalla decisione 94/819/CE del Consiglio, che istituisce un programma d'azione per l'attuazione di una politica di formazione professionale nella Comunità europea, della decisione n. 818/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante adozione della terza fase del programma «Gioventù per l'Europa», e dalla decisione n. 819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il programma d'azione comunitaria «Socrates».
2. — Le condizioni e le modalità di presentazione, valutazione e selezione delle domande delle istituzioni, delle organizzazioni e degli individui ungheresi ammissibili, sono le stesse che valgono per le istituzioni, le organizzazioni e gli individui ammissibili nella Comunità.
— Le azioni di preparazione e di formazione linguistica riguardano le lingue ufficiali della Comunità. In casi eccezionali, qualora l'attuazione dei programmi lo richieda, si potranno accettare altre lingue.
3. Per garantire la dimensione comunitaria dei programmi, le azioni e i progetti transnazionali proposti dall'Ungheria devono includere un numero minimo di partner degli Stati membri della Comunità. Tale numero minimo è determinato, nel quadro dell'attuazione del programma, in base alla natura delle attività, al numero dei partecipanti al progetto e al numero dei paesi che partecipano al programma. Le azioni e i progetti portati avanti soltanto dall'Ungheria e da Stati dell'EFTA, del SEE o da altri paesi terzi, compresi quelli che, avendo concluso un accordo di associazione con la Comunità, possono partecipare ai programmi, non beneficiano dell'aiuto finanziario della Comunità.
4. In base alle disposizioni in materia contenute nelle decisioni relative ai programmi «Leonardo da Vinci», «Gioventù per l'Europa» e «Socrates», l'Ungheria fornisce le strutture e i meccanismi adeguati a livello nazionale e adotta tutte le misure necessarie al coordinamento e all'organizzazione dell'attuazione dei programmi.
5. L'Ungheria versa ogni anno un contributo al bilancio generale delle Comunità europee per coprire il costo della sua partecipazione ai programmi. Il comitato di associazione è autorizzato a adattare tale contributo ogniqualvolta ciò sia necessario.
6. Gli Stati membri della Comunità e l'Ungheria si impegnano al massimo, nel quadro delle disposizioni esistenti, per favorire la libera circolazione e il soggiorno di studenti, insegnanti, personale amministrativo delle università, giovani, e altre persone ammissibili, che viaggiano tra l'Ungheria e gli Stati membri della Comunità a causa della loro partecipazione ad azioni coperte dalla presente decisione.
7. Fatte salve le responsabilità della Commissione e della Corte dei conti delle Comunità europee in merito al controllo e alla valutazione dei programmi di cui agli articoli 10, 9 e 8 delle decisioni relative rispettivamente ai programmi «Leonardo da Vinci», «Gioventù per l'Europa» e «Socrates», la partecipazione dell'Ungheria ai programmi è sorvegliata costantemente e congiuntamente dalla Commissione delle Comunità europee e dall'Ungheria. L'Ungheria presenta alla Comunità le relazioni necessarie e partecipa a tutte le altre attività stabilite dalla Comunità in questo contesto.
8. Fatte salve le procedure di cui all'articolo 6 della decisione relativa a «Leonardo da Vinci», sull'articolo 6 della decisione relativa a «Giovani per l'Europa» e dell'articolo 4 della decisione relativa a «Socrates», l'Ungheria è invitata a partecipare alle riunioni di coordinamento sulle eventuali questioni concernenti l'attuazione della decisione, che si svolgono anteriormente alle riunioni periodiche dei comitati. La Commissione informa l'Ungheria circa i risultati di tali riunioni periodiche.
9. La lingua utilizzata nelle procedure relative alle domande, nei contratti, nelle relazioni presentate e in tutti gli altri aspetti amministrativi dei programmi, è una delle lingue ufficiali della Comunità.

ALLEGATO II

**CONTRIBUTO FINANZIARIO DELL'UNGHERIA A «LEONARDO DA VINCI», «SOCRATES»
E «GIOVENTÙ PER L'EUROPA»****1. Il contributo finanziario dell'Ungheria copre i seguenti elementi:**

- le sovvenzioni e gli altri aiuti finanziari accordati ai partecipanti ungheresi nel quadro dei programmi;
- l'aiuto finanziario dei programmi al funzionamento delle agenzie nazionali, se applicabile;
- i costi amministrativi supplementari legati alla gestione dei programmi da parte della Commissione delle Comunità europee e determinati dalla partecipazione dell'Ungheria.

2. Per ogni esercizio finanziario, l'importo complessivo delle sovvenzioni o degli altri aiuti finanziari versati ai programmi da beneficiari e agenzie nazionali ungheresi non deve eccedere il contributo versato dall'Ungheria, previa deduzione dei costi amministrativi supplementari.

Qualora il contributo versato dall'Ungheria al bilancio generale delle Comunità europee, previa deduzione dei costi amministrativi supplementari, fosse superiore all'importo complessivo delle sovvenzioni o degli altri aiuti finanziari ricevuti da agenzie nazionali e beneficiari ungheresi nel quadro dei programmi, la Commissione rinvierebbe il saldo all'esercizio finanziario successivo, ed esso sarebbe dedotto dal contributo dell'anno successivo. Se un'eccedenza di questo tipo permane alla fine dei programmi, l'importo corrispondente sarebbe rimborsato all'Ungheria.

3. Leonardo da Vinci

A decorrere dal 1997, il contributo annuale dell'Ungheria ammonta a 2 654 000 ecu. Da questa somma 175 000 ecu sono destinati ai costi amministrativi supplementari legati alla gestione del programma da parte della Commissione, determinati dalla partecipazione dell'Ungheria.

4. Socrates

Il contributo dell'Ungheria ammonta a:

- 3 297 000 ecu nel 1997, per la sua partecipazione al capitolo II (insegnamento scolastico, Comenius) e al capitolo III (azioni trasversali). Da questa somma 214 000 ecu sono destinati ai costi amministrativi supplementari legati alla gestione del programma da parte della Commissione, determinati dalla partecipazione dell'Ungheria.
- 4 902 000 ecu nel 1998 e nel 1999, per la sua partecipazione all'intero programma «Socrates», compreso il capitolo I (Erasmus). Da questa somma 320 000 ecu sono destinati ai costi amministrativi supplementari legati alla gestione del programma da parte della Commissione, determinati dalla partecipazione dell'Ungheria.

5. Gioventù per l'Europa

Il contributo annuale dell'Ungheria ammonta a 400 000 ecu nel 1997 per la partecipazione alle azioni A.I e B.I; a 600 000 ecu nel 1998 e 800 000 ecu nel 1999 per la partecipazione a tutte le azioni del programma, ad eccezione dell'azione D. Da queste somme, un importo annuale di 40 000 ecu è destinato ai costi amministrativi supplementari legati alla gestione del programma da parte della Commissione, determinati dalla partecipazione dell'Ungheria.

6. Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee si applica, in particolare, alla gestione del contributo dell'Ungheria.

All'entrata in vigore alla presente decisione e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione invia all'Ungheria una richiesta di fondi, che corrisponde al suo contributo ai costi, previsto dalla presente decisione.

Questo contributo è espresso in ecu e versato su un conto bancario in ecu della Commissione.

L'Ungheria versa il suo contributo ai costi annuali, previsto dalla presente decisione, in funzione della richiesta di fondi e al più tardi tre mesi dopo la spedizione di quest'ultima. Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo darà luogo ad un pagamento, da parte dell'Ungheria, di interessi sull'importo restante alla data di scadenza. Il tasso d'interesse corrisponde al tasso applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria nel corso del mese di scadenza, per le sue operazioni in ecu⁽¹⁾, maggiorato dell'1,5 %.

7. L'Ungheria paga i costi amministrativi supplementari di cui ai punti 3, 4 e 5, attingendo dal suo bilancio nazionale.
8. L'Ungheria paga il 50 % dei rimanenti costi di partecipazione ai programmi, attingendo dal suo bilancio nazionale.

Con riserva delle consuete procedure di programmazione Phare, il restante 50 % è coperto dai programmi indicativi nazionali annuali Phare per l'Ungheria.

(¹) Tasso pubblicato mensilmente nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* — serie C.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 15 settembre 1997
che nomina un membro supplente del Comitato delle regioni

(97/627/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 198 A,
viste le decisioni del Consiglio 94/65/CE, del 26 gennaio 1994 ⁽¹⁾, e 95/15/CE, del 23
gennaio 1995 ⁽²⁾, che nominano i membri e i supplenti del Comitato delle regioni,
considerando che un seggio di membro supplente del suddetto Comitato è divenuto
vacante in seguito alle dimissioni del sig. Peer Steinbrück membro supplente, comunicate
al Consiglio in data 26 giugno 1997,
vista la proposta del governo tedesco,

DECIDE:

Articolo unico

Il sig. Uwe Döring è nominato membro supplente del Comitato delle regioni in
sostituzione del sig. Peer Steinbrück per la restante durata del mandato di quest'ultimo,
ossia fino al 25 gennaio 1998.

Fatto a Bruxelles, addì 15 settembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

J. POOS

⁽¹⁾ GU L 31 del 4. 2. 1994, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 25 del 2. 2. 1995, pag. 20.

**Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione doganale
in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia**

L'accordo di cooperazione doganale in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia che il Consiglio ha deciso di concludere il 13 marzo 1997⁽¹⁾ è entrato in vigore il 1° luglio 1997 in seguito all'espletamento delle procedure di cui all'articolo 11 dell'accordo stesso.

⁽¹⁾ GU L 105 del 23. 4. 1997, pag. 13.